



Alle Spett.li Ditte Clienti  
Loro sedi

**CIRCOLARE 9/2015**

**Oggetto: Jobs Act – riordino tipologie contrattuali**

Il Decreto Legislativo n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, riordina la disciplina delle varie tipologie contrattuali. Di seguito si illustrano le principali novità.

**CO.CO.CO E CO.CO.PRO.**

Il decreto in esame prevede:

- l'abrogazione del lavoro a progetto (co.co.pro.), la cui disciplina rimane applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere al 25 giugno 2015 e fino alla loro naturale scadenza. Resta ferma la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la presunzione di subordinazione, dal 1° gennaio 2016, per i rapporti di collaborazione non genuini;
- la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di accesso alla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione (dunque, assunzione a tempo indeterminato) con contestuale sanatoria, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici atti di conciliazione.

**ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**

È prevista l'esclusione della fattispecie dell'associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro da quelle ammissibili, nel caso in cui l'associato risulti essere persona fisica.

I contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015 dovranno essere considerati legittimi fino alla data della loro scadenza, anche se relativi all'apporto di solo lavoro da parte dell'associato.

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

È abolito l'elenco delle tipologie di lavoro a tempo parziale (part time orizzontale, verticale, misto). Pertanto, si considera a tempo parziale il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello normale.

**Lavoro supplementare e straordinario**

È confermata la facoltà del datore di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi.

In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è ammesso, su base volontaria e previo consenso del lavoratore, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate, retribuendolo con una percentuale di maggiorazione pari al 15%.

Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le parti possono concordare, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale, ovvero in aumento della durata, della prestazione lavorativa.

Inoltre, è previsto che nel rapporto a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

**Trasformazione del rapporto a tempo parziale in luogo del congedo parentale**

È introdotta la facoltà di chiedere, in sostituzione del congedo parentale spettante, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per una sola volta, per un periodo corrispondente al congedo non fruito, con una riduzione d'orario non superiore al 50%.



### *CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO*

Preme evidenziare, in particolare, che sono stati apportati alcuni aggiustamenti e precisazioni in materia di:

- limiti quantitativi (legale o contrattuale) all'instaurazione di rapporti di lavoro a termine e relativa sanzione;
- durata massima in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti;
- proroghe ed esercizio del diritto di precedenza.

### *CONTRATTO DI APPRENDISTATO*

Le principali innovazioni interessano:

- l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In merito alla retribuzione delle ore di formazione viene stabilito che, in assenza di disciplina contrattuale, per le ore svolte:

- nell'istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- sotto la responsabilità del datore di lavoro è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella spettante.

### *LAVORO ACCESSORIO*

Alla disciplina del lavoro accessorio sono apportate le seguenti novità:

- per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a 7.000 euro ed il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici è stabilito nell'“anno civile” (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno);
- stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio (nel limite di 3.000 euro per anno civile);
- modifica delle procedure di acquisto dei buoni lavoro: **dal 13/08/2015 l'acquisto da parte dei committenti imprenditori o professionisti potrà avvenire solo con “modalità telematiche” (Voucher telematico INPS oppure acquistati presso Tabaccai autorizzati)**, mentre gli altri committenti potranno acquistare i buoni lavoro anche presso le altre rivendite autorizzate (sedi INPS, uffici postali, sportelli bancari e tabaccai autorizzati).

### *SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO*

È stata disposta l'estensione del campo di applicazione per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) ed è stato fissato un limite percentuale di utilizzo pari al 20%.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Gorizia, 14 agosto 2015

Studio Ass. Peric & Drufovka  
[info@consulenzelavoro.it](mailto:info@consulenzelavoro.it)